



## **DELIBERA PARERE DI CONGRUITA'**

Il Consiglio,

### ***letto***

- il decreto del 10/12/2020 con cui il Tribunale di Torino, nella persona del Dott. Francesco Moroni, ha respinto la domanda di concessione di un decreto ingiuntivo per crediti professionali dell'Avv. Raffaele D'Antino, nostro iscritto, supportata dal parere di congruità di codesto Consiglio dell'Ordine;

### ***preso atto***

-che, per riassumere, la motivazione di tale rigetto risiede nella convinzione del Giudicante secondo cui la persistenza del sistema di liquidazione del credito dell'avvocato, riservato ai Coa, sarebbe incompatibile sia con la totale liberalizzazione del mercato delle professioni (e dunque con l'abrogazione delle tariffe), sia con il consolidarsi di un sistema di quantificazione dei compensi ancorato al solo accordo fra cliente ed avvocato e che pertanto la liquidazione operata dai Coa, non determina la "liquidità" del credito dell'Avvocato indispensabile, ex art. 633 c.p.c, per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo;

- che, secondo il Magistrato, la funzione dei Consigli dell'Ordine sarebbe quella di fornire una mera consulenza al Cliente sul pagamento o meno di una parcella emessa dall'Avvocato;

### ***Rileva ed osserva***

-che il combinato disposto degli articoli 633 n° 2 ( "*se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo (636, 637 2)...*" e 636 comma 1 c.p.c ( "*Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie..*"), consente di affermare, senza fare ricorso alla Legge Professionale, che non compete al Giudice la valutazione sulla congruità della parcella su cui si è già espressa la sola istituzione a ciò deputata e cioè, per l'appunto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;

- che il potere di rilascio di pareri relativi alla congruità dei compensi professionali è tuttora attribuito ai COA dalle vigenti disposizioni (articolo 29 comma 1, lettera l e art. 13 commi 6 e 9 della Legge 247/2012);

- che il potere di cui sopra non è stato né esplicitamente né, men che meno, implicitamente, abrogato dall'entrata in vigore dei parametri sostitutivi delle vecchie tariffe, così come ha giustamente ed opportunamente sottolineato il CNF (vedi parere 330 del 23/10/2013) e come altrettanto puntualmente ha fatto il nostro Ordine con delibera del 25/6/2018 che qui si richiama;

***rileva e sottolinea altresì***

- che la Procura Generale della Corte di Cassazione, in data 30/07/2020, investita della questione da parte del CoA di Roma, ha concluso per la perfetta operatività del combinato disposto degli articoli 633 e 636 cpc con il parere di congruità del CoA, atteso che la L. 247/12 non ha in alcun modo inciso sugli strumenti processuali previsti dal codice di rito;

- che non è secondario riportare un passaggio della richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge da parte della Procura generale ove si afferma che *“..... L'Ufficio ha svolto istruttoria con l'acquisizione – oltre che dei documenti indicati dal Consiglio dell'ordine esponente – di ulteriori elementi di informazione. In particolare, è stata raccolta documentazione presso il Tribunale di Roma, con taluni provvedimenti di rigetto di ricorsi monitori e con una relazione del 10 dicembre 2019 elaborata a seguito di una riunione dei magistrati della competente sezione VII concernente la questione. Inoltre sono stati acquisiti utili elementi di conoscenza presso altri Uffici giudiziari di rilevanti dimensioni, come Torino, Napoli e Palermo, i quali hanno concordemente segnalato l'adozione – in taluni casi, proprio all'esito di riunioni sezionali indette per affrontare espressamente l'orientamento del Tribunale di Roma – di un indirizzo opposto rispetto a quello seguito da quest'ultimo Ufficio...”*;

- che il riferimento operato dalla Procura Generale della Cassazione ad un documento inviato proprio, tra gli altri, dal Tribunale di Torino, stride pesantemente con il provvedimento di rigetto ad opera di un giudice torinese, il che depone ancora una volta per la sua non condivisibilità.

***ribadisce***

- che la valutazione di congruità dei compensi espressa dai COA costituisce un irrinunciabile quanto imprescindibile presidio per la tutela dei cittadini/clienti in ordine alla correttezza della quantificazione dei compensi operata dall'Avvocato;

- che, quanto alla tutela dei cittadini/clienti, essi ben possono far pervenire proprie osservazioni con riguardo alla richiesta di liquidazione dei compensi inoltrata dall'Avvocato e possono altresì sollecitare un tentativo di conciliazione che vede coinvolti, in un ruolo di terzo pacificatore e di presidio della legalità, il COA stesso, ad ulteriore riprova delle ampie garanzie di difesa concesse al cittadino in tale contesto;

- che peraltro, il Coa Torino, proprio nell'ottica di garantire al massimo gli interessi dell'utenza, consente anche a tutti i Cittadini interessati di richiedere l'opinamento delle parcelle emesse dagli Avvocati e ciò sebbene la Legge professionale non preveda espressamente alcunchè al riguardo;

- che per altro verso, come evidenziato in premessa, gli articoli 633 e 636 cpc non contengono alcun riferimento, quanto alla professione forense, alle tariffe professionali, richiedendo anzi l'articolo 636 cpc che *"...nei casi previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale..."*;

- che, stante quanto sopra, la decisione del Tribunale di Torino appare, giuridicamente non fondata e non condivisibile,

Tutto ciò premesso,

#### ***Delibera all'unanimità***

- di invocare, da parte del Tribunale di Torino, la puntuale e corretta applicazione delle norme legislative preposte all'emissione dei decreti ingiuntivi ed in particolare degli articoli 633 e 636 cpc;


- di ribadire il potere / dovere dei Coa di emettere pareri di congruità sulle parcelle degli Avvocati;

- di trasmettere tale delibera al Cnf, al Csm, ai Presidenti di Corte d'Appello e di Tribunale, ai Presidenti dei Coa Distrettuali.

Torino, 1° febbraio 2021

Il Consigliere Segretario

Avv. Paolo Bert



La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona Grabbi

